

125.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 2058 (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, articolo aggiuntivo e ordine del giorno)	2629	(Ritiro)	2633
Missioni vevoll nella seduta del 27 gennaio 1993	2633	(Trasmissione dal Senato)	2633
Mozione, risoluzioni, interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	2634	Proposte di legge nn. 72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677, nel testo unificato della Commissione:	
Nomine ministeriali (Comunicazione)	2634	(Articoli da 19 a 24)	2595
Proposte di legge:		(Emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi e ordini del giorno)	2598
(Annunzio)	2633	Richiesta ministeriale di parere parlamentare (Annunzio)	2634

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: OCCHETTO ED ALTRI; ZANONE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; SEGNI ED ALTRI; NOVELLI; PANNELLA ED ALTRI; CIAFFI ED ALTRI; MUNDO ED ALTRI; LA GANGA ED ALTRI; TISCAR ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; LA MALFA ED ALTRI; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ED ALTRI; MASTRANTUONO; TASSI — ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677)

ARTICOLI DA 19 A 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 19.

(Composizione delle giunte).

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. *(Composizione delle giunte)*
— 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 2 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ».

ARTICOLO 20.

(Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e la carica di assessore).

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella giunta del rispettivo ente locale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

ARTICOLO 21.

(Adeguamento degli statuti).

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

CAPO III
NORME
SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

ARTICOLO 22.

(Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva).

1. Dal trentesimo giorno precedente al giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici ed i concessionari esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento e sportive e deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ARTICOLO 23.

(Propaganda elettorale).

1. Dal trentesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radio-televisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo

di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. I divieti del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ARTICOLO 24.

(Pubblicità delle spese elettorali).

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
AGLI ARTICOLI DA 19 A 24
DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

Sopprimerlo.

*** 19. 4.**

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

*** 19. 5.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori stabilito dallo statuto non superiore a quattro per le province con popolazione residente inferiore a 300.000 abitanti, non superiore a sei per le province con popolazione residente da 300.000 a 700.000 abitanti e non superiore a otto per le province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti.

19. 12.

Boato, Giuliari.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: stabilito dallo statuto.

19. 6.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Ma-

ceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente con le seguenti; ad un quinto dei componenti il consiglio.

19. 7.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

19. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Gli assessori sono direttamente nominati dal sindaco o dal presidente della provincia anche tra persone non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4.

19. 8.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano

Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Spispi, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4.

* 19. 1.

Mundo, Poti, Abaterusso.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4.

* 19. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: anche al fino alla fine del capoverso.

19. 13.

Novelli.

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: anche nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Conseguentemente, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: anche nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

19. 11.

Boato, Rutelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

19. 3.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: lo statuto può con le seguenti: lo statuto deve.

19. 10.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « nei quali si vota con il sistema proporzionale » sono sostituite con le seguenti: « con popolazione superiore ai 10.000 abitanti » e le parole: « nei quali si vota col sistema maggioritario » sono sostituite con le seguenti: « con popolazione sino a 10.000 abitanti ».

2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « nei quali si vota con il sistema proporzionale » sono sostituite con le seguenti: « con popolazione superiore ai 10.000 abitanti » e le parole: « nei quali si vota con il sistema maggioritario » sono sostituite con le seguenti: « con popolazione sino a 10.000 abitanti ».

19. 01.

La Commissione.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* 20. 6.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

- * 20. 9.
Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 1.

- ** 20. 4.
Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 1.

- ** 20. 7.
Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

- *** 20. 5.
Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 2.

- *** 20. 8.
Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

- *** 20. 13.
Novelli.

Al comma 2, sostituire le parole: nella giunta del rispettivo ente locale, con le seguenti: nella rispettiva giunta.

20. 10.
Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda,

Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

20. 1.
Mundo, Poti.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

4. Gli assessori ed i consiglieri comunali e provinciali non possono essere nominati dal sindaco o dal presidente della provincia o eletti dai rispettivi consigli per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio comune o della propria provincia.

20. 14.
Piscitello.

Sopprimere il comma 3.

- * 20. 2.
Mundo, Poti.

Sopprimere il comma 3.

* 20. 3.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 3.

* 20. 11.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 3, sostituire le parole: con popolazione sino a 10.000 abitanti, con le seguenti: con popolazione sino a 5 mila abitanti.

20. 12.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente:

« c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento generale della popolazione ».

20. 15.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le cariche di sindaco, presidente della provincia o assessore del comune e della provincia il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale dalla quale dipendono, o lo ricomprende, o con la quale sono convenzionati, nonché di sindaco o assessore del comune che concorre a costituire l'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati.

2. La carica di sindaco e assessore comunale nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e di presidente della provincia e assessore provinciale è incompatibile con quella di parlamentare nazionale e di consigliere regionale.

3. La causa di incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni.

20. 02.

Piscitello.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. È assolutamente vietato ai consiglieri comunali ed a quanti formano la giunta, quali assessori, di ricoprire qualunque incarico o consulenza, in enti o attività sottoposte al controllo comunale.

2. Per la direzione, e la relativa responsabilità *in toto* di organizzazioni esterne controllate dal comune saranno assunti, sulla base di indicazioni fornite dagli ordini professionali, previo concorso per titoli, tecnici di provata capacità.

3. I tecnici di cui al comma 2 saranno assunti con contratto a scadenza prefissata. Ove emergano eventuali manchevolezze nei servizi loro affidati, il contratto

decadrà immediatamente ed in caso di responsabilità dirette interverrà la magistratura. I dirigenti tecnici dovranno presentare al consiglio comunale, annualmente, un bilancio dettagliato sul complesso delle attività delle quali sono responsabili.

4. Il sindaco, i consiglieri e la giunta potranno, ogni volta che lo ritengano opportuno, controllare l'attività dei tecnici preposti ai vari uffici la cui attività è collegata alla competenza comunale.

20. 04 (ex 1. 01).

Luigi Rossi, Maroni, Dosi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

20. 05 (ex 1. 02 nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Pari opportunità).

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

20. 06.

La Commissione.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 2.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 21. 1.**

Recchia, Bassanini, Violante, Tortorella, Vigneri, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 21. 3.**

Piscitello.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il consiglio regionale territorialmente competente esercita i poteri surrogatori per tutti gli atti ai quali, ai sensi della presente legge, comuni e province non abbiano provveduto entro e non oltre sei mesi dalla sua pubblicazione.

21. 02.

Savino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. In coincidenza con il primo turno elettorale utile successivo e comunque non oltre un anno dalla data di entrata

in vigore della presente legge, verrà indetto il rinnovo di tutti i consigli comunali e provinciali e la contestuale elezione di sindaci e presidenti delle province.

21. 03.

Novelli, Piscitello.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il capo XII della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con il seguente:

CAPO XII.

CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 41.

(Comitato di controllo).

1. Al fine dell'esercizio del controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione è istituito dalla regione un comitato regionale di controllo, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Il comitato regionale di controllo può essere suddiviso in sezioni. Spetta alla legge regionale determinare il numero, le sedi e le modalità di funzionamento.

ART. 42.

(Composizione del comitato di controllo).

1. Ogni sezione del comitato regionale di controllo è composta da un presidente e da quattro membri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e non è rieleggibile; è eletto dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti fra i cittadini appartenenti alle categorie dei magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in quiescenza, e dei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche.

3. Gli altri membri di sezione sono nominati in base all'ordine di graduatoria dell'esame-concorso di cui all'articolo seguente.

ART. 43.

(Ruolo speciale).

1. Presso ogni consiglio regionale è istituito il ruolo speciale dei membri del comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce l'entità dell'organico e lo stato giuridico del personale in rapporto al numero delle sezioni istituite.

2. Per accedere al ruolo speciale necessita la nomina del consiglio regionale sulla base di apposito esame-concorso.

3. L'esame-concorso si articola in due prove scritte, vertenti sul diritto amministrativo e sulla contabilità pubblica, e sei prove orali, aventi come oggetto diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto regionale, diritto privato e nozioni di contabilità pubblica. Si accede alle prove orali se si ha superato con il punteggio di almeno sei decimi ciascuna prova scritta.

4. Il punteggio finale è determinato dalla somma delle medie delle prove scritte ed orali. I candidati per essere dichiarati idonei devono riportare almeno quattordici punti. Sulla base dell'ordine di graduatoria il consiglio regionale delibera le nomine.

5. Possono partecipare all'esame-concorso i cittadini italiani che godono del pieno esercizio dei diritti civili e politici e che sono in possesso da almeno cinque anni della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equiparate.

6. L'esame-concorso è indetto dal presidente del consiglio regionale. La commissione esaminatrice è composta dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o da un presidente di sezione da lui designato, da due magistrati amministrativi o contabili estratti a sorte fra quelli in servizio nelle università della regione o delle regioni confinanti nel caso in cui nella regione non esistano docenti disponibili.

ART. 44.

(Incompatibilità).

1. I funzionari del ruolo speciale non debbono essere iscritti a partiti politici. In caso di accettazione di candidature per elezioni amministrative, regionali o politiche sono posti in aspettativa e se eletti decadono dalla carica.

2. Essi inoltre devono astenersi dallo svolgere attività inerenti a partiti politici o qualunque attività di propaganda in favore di partiti o candidati in occasione di elezioni amministrative, regionali o politiche.

ART. 45.

(Funzionamento e strutture).

1. Il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni, le funzioni del presidente, le modalità di nomina del vicepresidente; le forme di pubblicità delle sue attività e di consultazione delle sue decisioni sono disciplinate dalla legge regionale, che stabilisce anche l'organico dell'ufficio del comitato regionale di controllo.

2. Le spese per il funzionamento del comitato e del suo ufficio sono inserite nel bilancio del consiglio regionale.

3. I componenti del comitato regionale di controllo sono inquadrati dalla legge regionale ai massimi livelli della dirigenza.

ART. 46.

(Atti soggetti a controllo).

1. Sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti;

b) le delibere che riguardano le forme di collaborazione di cui agli articoli 18, 19, 20;

c) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti di cui agli articoli 25 e 48;

d) le deliberazioni riguardanti la stipula di contratti di cui all'articolo 49-bis;

e) il bilancio e gli atti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 49;

f) le piante organiche del personale e le sue variazioni di cui all'articolo 45;

g) gli strumenti urbanistici.

2. Sono altresì soggetti al controllo di cui sopra gli elenchi dei seguenti atti:

a) provvedimenti riguardanti la carriera del personale di cui all'articolo 45;

b) i provvedimenti che attribuiscono ad amministratori, dipendenti o terzi, indennità, rimborsi, compensi o esenzioni non stabiliti per legge;

c) i contratti d'appalto di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi di cui all'articolo 25.

3. Il controllo su uno o più atti contenuti negli elenchi di cui al comma 2 può essere svolto dall'organo a ciò preposto entro venti giorni dalla data del loro ricevimento.

4. Gli atti diversi da quelli suindicati, entro tre giorni dalla loro adozione, sono depositati presso il consiglio regionale. Un quinto dei membri del consiglio, entro i successivi sette giorni, può chiedere l'invio all'organo di controllo di quegli atti che ritenga adottati in violazione della competenza del consiglio.

ART. 47.

(Procedimento di controllo).

1. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui all'articolo 34 il comitato

regionale di controllo appone il visto o, nel caso ravvisi una violazione di legge, li dichiara illegittimi, indicandone i motivi.

2. Gli atti soggetti al controllo se privi del visto non possono essere eseguiti fino allo scadere dei venti giorni di cui al comma 1.

3. Il comitato regionale di controllo, entro il termine di cui al comma 1, può chiedere gli siano inviati i documenti necessari per esercitare il controllo; il termine, in questo caso, è sospeso fino al ricevimento dei documenti richiesti.

ART. 48.

(Immediata esecutività).

1. Per specifiche ragioni di urgenza indicate in apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.

2. Entro i successivi tre giorni gli atti dichiarati immediatamente esecutivi sono inviati alla commissione di controllo, a pena di decadenza.

3. La dichiarazione di illegittimità degli atti immediatamente esecutivi dà luogo all'obbligo di provvedere all'annullamento dell'atto stesso da parte dell'organo che ha adottato l'atto. Ferme restando le responsabilità personali per i danni eventualmente derivanti all'ente o a terzi.

ART. 49.

(Controllo sostitutivo).

1. Previa fissazione di un termine per provvedere, il comitato regionale di controllo nomina un commissario per l'adozione degli atti obbligatori che il comune, la provincia e la municipalità abbiano

omesso di compiere nei termini stabiliti dalla legge; ugualmente procede nel caso di mancata emissione di mandati per il pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione.

ART. 50.

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province).

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

ART. 51.

(Pareri obbligatori e impugnazione degli atti illegittimi).

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e sub-regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

4. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali per violazione di legge e solo a tutela di interessi diffusi.

5. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all'ente interessato.

21. 01.

Battistuzzi, Mammi, Sterpa, Patuelli, Marcutti, Marcucci, Dalla Via.

ART. 22.

Sopprimerlo.

*** 22. 9.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimerlo.

*** 22. 28.**

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

*** 22. 34.**

Battistuzzi, Sterpa, Patuelli, Martucci, Marcucci, Dalla Via.

Sopprimere il comma 1.

**** 22. 30.**

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 1.

**** 22. 37.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, d'intesa con il garante per la radiodiffusione e l'editoria, garantisce, nel caso di elezioni amministrative, spazi pubblicitari ed uniformità di costi per tutti i partiti o gruppi concorrenti alla consultazione.

22. 10.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbattangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dal trentesimo giorno, con le seguenti: Dal ventesimo giorno.

22. 11.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbattangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli editori di giornali e di perio-

dici, con le seguenti: gli editori della carta stampata.

22. 12.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli editori di giornali, con le seguenti: gli editori di giornali quotidiani.

22. 13.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed i concessionari, con le seguenti: o concessionari.

22. 14.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli,

Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i concessionari, aggiungere le seguenti: e i titolari di autorizzazioni.

22. 1.

Poli Bortone, Nania.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o trasmettere, aggiungere le seguenti: via etere.

22. 15.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: devono riconoscere a tutti i partecipanti, con le seguenti: debbono consentire a tutti i partecipanti.

22. 17.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1993

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutti i candidati, aggiungere le seguenti: alla carica di sindaco.

22. 32.

Boato, Giuliari.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le parole: garantendo, su richiesta, che almeno il 40 per cento degli spazi saranno riservati alle candidate.

22. 8.

Alfonsina Rinaldi, Serafini, Turco, Beebe Tarantelli, Bricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Della Chiesa Curti, Di Prisco, Ingrao, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, San Giorgio, Sanna, Sartori, Gianna Serra, Trupia Abate, Vigneri.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

22. 39.

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

22. 2.

Poli Bortone, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, aggiungere le seguenti: ove costituiti.

22. 7.

Poli Bortone, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per i servizi radiotelevisivi, aggiungere le seguenti: e dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità.

22. 31.

Boato, Rutelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tariffe sono rese pubbliche mediante affissione. Ogni variazione ad esse apportata è soggetta a sanzione secondo le norme stabilite dal successivo comma 4.

22. 4.

Poli Bortone, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tal fine la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, d'intesa con il garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana apposita normativa per l'applicazione delle norme contenute nel comma 1, ed in occasione delle consultazioni elettorali emana tempestivamente adeguate istruzioni in relazione al tipo, al luogo ed al momento in cui dovrà aver luogo l'elezione.

22. 18.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

22. 19.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 2, sostituire le parole: delle giunte, con le seguenti: dei consigli.

22. 3.

Poli Bortone, Nania.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1993

Al comma 2, sopprimere le parole: di intrattenimento e.

22. 38.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi,
Martucci, Marcucci, Dalla
Via.

Al comma 2, dopo le parole: nelle trasmissioni di intrattenimento, aggiungere la seguente: , culturali.

22. 35.

Elio Vito, Ciciomessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dasch.

Al comma 2, dopo le parole: e sportive e, aggiungere le seguenti: , nelle trasmissioni informative.

22. 36.

Elio Vito, Ciciomessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dasch.

Al comma 2, sopprimere le parole: e deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

22. 5.

Poli Bortone, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: limitata alla sola, con le seguenti: eliminata fatta salva la.

22. 25.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 2, sostituire le parole: alla sola esigenza, con le seguenti: affinché venga rispettata l'esigenza.

22. 33.

Boato, Giuliari.

Sopprimere il comma 3.

* 22. 21.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 3.

* 22. 29.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.

Sopprimere il comma 4.

** 22. 23.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 4.

** 22. 26.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo il Garante per la radiodiffusione e l'editoria contesta gli addebiti agli interessati assegnando un termine non superiore a cinque giorni per le giustificazioni. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione sino al termine della campagna elettorale, a meno che non individui reati più gravi che lo stesso Garante è tenuto ad esporre alla Magistratura; fermo restando quest'ultimo adempimento del Garante, lo stesso Garante dispone la sospensione delle pubblicazioni di giornali e di periodici, rispettivamente per tre giorni e per un mese.

22. 6.

Poli Bortone, Nania.

Sopprimere il comma 5.

22. 27.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.

ART. 23.

Sopprimerlo.

* 23. 2.

Battistuzzi, Sterpa, Patuelli,
Martucci, Marcucci, Dalla
Via.*Sopprimerlo.*

* 23. 4.

Elio Vito, Ciccomessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.*Sopprimerlo.*

* 23. 5.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.*Sopprimerlo.*

* 23. 7.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Salvo quanto disposto dalla legge 4 aprile 1956, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la propaganda elettorale, in qualsiasi forma sia attraverso la carta stampata, sia attraverso l'etere per acquisire voti a singoli candidati.

23. 11.

Tatarella, Tassi, Nania, Abba-
tangelo, Agostinacchio, Aned-
da, Berselli, Buontempo,
Butti, Caradonna, Cellai, Gae-
tano Colucci, Conti, Fini, Ga-
sparri, Ignazio La Russa, Lo
Porto, Maceratini, Marengo,
Martinat, Massano, Matteoli,
Mussolini, Parigi, Parlato,
Pasetto, Patarino, Poli Bor-
tone, Rositani, Servello, So-
spiri, Trantino, Tremaglia,
Valensise.*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La propaganda elettorale, ai termini di cui al precedente articolo 21 è ammessa solamente per l'esposizione dei programmi dei partiti ed è vietata per la ricerca di voti a favore di singoli candidati.

23. 8.

Tatarella, Tassi, Nania, Abba-
tangelo, Agostinacchio, Aned-
da, Berselli, Buontempo,
Butti, Caradonna, Cellai, Gae-
tano Colucci, Conti, Fini, Ga-
sparri, Ignazio La Russa, Lo
Porto, Maceratini, Marengo,
Martinat, Massano, Matteoli,
Mussolini, Parigi, Parlato,
Pasetto, Patarino, Poli Bor-
tone, Rositani, Servello, So-
spiri, Trantino, Tremaglia,
Valensise.*Al comma 1 sopprimere le parole da: è invece vietata fino alla fine del comma.*

23. 3.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi,
Martucci, Marcucci, Dalla
Via.*Sopprimere il comma 2.*

23. 12.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 3.

23. 13.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sia esso lo stesso candidato o il partito oppure il gruppo di cui fa parte.

23. 14.

Tatarella, Tassi, Nania, Abba-
tangelo, Agostinacchio, Aned-
da, Berselli, Buontempo,
Butti, Caradonna, Cellai, Gae-

tano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

23. 15.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e l'esecuzione da parte del comune gode di tutti i privilegi.

23. 16.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbantangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

23. 17.

Nania, Tassi, Tatarella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 1.

Dopo le parole: qualsiasi genere, aggiungere le seguenti: sia all'interno che all'esterno dei singoli uffici.

0. 23. 1. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.

0. 23. 1. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

23. 1.

Piscitello, Novelli.

Sopprimere il comma 6.

23. 6.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione a sindaco o a presidente della provincia non devono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità di carica.

2. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione a consiglieri comunali o provinciali non devono superare i due terzi del limite massimo vigente, per lo stesso comune o la stessa provincia, per l'elezione a sindaco o a presidente della provincia.

23. 01.

Piscitello, Novelli.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina la pubblicità delle spese elettorali sostenute dai partiti o dai gruppi politici nonché dagli stessi candidati.

2. Il Ministro entro sessanta giorni dalla conclusione della consultazione elettorale pubblica gli elenchi delle spese sostenute dai singoli enti o persone.

3. Durante il corso della campagna elettorale ciascun ente o persona deve comunicare alla rispettiva Prefettura l'ammontare delle spese in corso e produrre le relative fatture e gli altri documenti giustificativi a comprova degli oneri sostenuti.

24. 6.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Fini, Gasparri, La Russa Ignazio, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Gli statuti ed i regolamenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane non possono disciplinare la di-

chiarazione e la pubblicità delle spese per la campagna elettorale e delle relative forme di finanziamento dei candidati alle elezioni locali.

2. Tale disciplina è stabilita dalla legge e compete ai prefetti delle province ed al Ministro dell'interno ogni attività di controllo con l'obbligo di comunicare alla magistratura ordinaria i casi di violazione di legge ed i nomi dei responsabili.

24. 7.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I candidati e le liste sono tenuti a dichiarare e a documentare le spese sostenute per la campagna elettorale. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, presso il comune o la provincia in cui si è svolta l'elezione.

1-bis. I comuni e le province pubblicano le dichiarazioni in apposito bollettino di cui chiunque può ottenere copia parziale o integrale.

24. 1.

Piscitello, Novelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

24. 8.

Piscitello.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 2.

Sopprimere le parole: bollettini, inserzioni.

0. 24. 2. 1. Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e della provincia, nonché mediante altre adeguate forme di pubblicità, quali manifesti, bollettini, inserzioni.

24. 2. Piscitello, Novelli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

24. 4. Poli Bortone, Nania.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 3.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola triplo con la seguente: doppio.

0. 24. 3 .1. Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Le imprese che a qualsiasi titolo abbiano fornito a candidati, durante la campagna elettorale, prestazioni aventi funzioni di propaganda, devono entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale presentare apposita dichiarazione alla prefettura competente, indicando espressamente i corrispettivi ricevuti direttamente dal candidato, o da terzi nell'interesse del candidato.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti che omettano di effettuare la dichiarazione dovuta o la rilascino infedelmente, soggiacciono a sanzione pecuniaria per una somma pari al triplo della cifra non dichiarata. La sanzione è irrogata dal prefetto.

24. 3. Piscitello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per far fronte alle spese finalizzate alle attività culturali, promozionali, di ricerca, di studio, nonché della individuazione delle persone destinate ad esercitare funzioni rappresentative negli organi istituzionali elettivi, i sindaci designati e i presidenti della provincia possono costituire fondazioni secondo le norme del codice civile. Le fondazioni possono ricevere contribuzioni e sovvenzioni o altre utilità da privati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli atti costitutivi.

24. 9. Di Mauro, Scavone.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

CAPO IV

ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE
E DELIMITAZIONE DELLE CITTÀ
METROPOLITANE

ART. 25.

*(Definizione di nuovi termini
e rinnovo di delega al Governo).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione è tenuta a procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 13 giugno 1993. Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 13 dicembre 1993 la regione, sentiti i comuni interessati, prov-

vede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1994, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare entro il 13 giugno 1994, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 13 dicembre 1994, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

ART. 26.

(Specificazione di criteri direttivi).

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore al decuplo di quella di qualsiasi altro di tali comuni.

ART. 27.

(Specificazione di procedimenti).

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla precedente lettera devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate a norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.

24. 025. Turrone, Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Lecce, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia.

Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

ART. 25.

1. Il bilancio comunale è sottoposto al vincolo del pareggio tra entrate e uscite. Il comune può ricorrere all'indebitamento

unicamente per finanziare opere pubbliche ed investimenti, previo parere favorevole del Ministro del tesoro. Gli oneri finanziari ed il rimborso dei prestiti ottenuti sono a carico del bilancio comunale.

2. La giunta comunale è tenuta a presentare al consiglio entro il 30 settembre di ogni anno il progetto di bilancio relativo all'anno successivo. Il consiglio ha facoltà, nei successivi sessanta giorni di emendare il progetto di bilancio presentato dalla giunta. Sono unicamente ammissibili a questo proposito:

a) gli emendamenti tendenti a sopprimere o ridurre spese;

b) le proposte di aumento di spese compensate da nuove ed adeguate entrate tributarie;

c) gli emendamenti compensativi a saldo zero.

3. Il consiglio può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, respingere il progetto di bilancio presentato dalla giunta. Il rigetto del bilancio ha gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di censura di cui all'articolo 4, comma 7.

24. 026.

Adolfo Battaglia, Enzo Bianco, Mammi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. Le regioni a statuto speciale disciplinano con proprie norme la materia.

24. 024.

Ebner, Thaler Ausserhofer, Widmann, Caveri.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto spe-

ciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

24. 027.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 25.

1. La condanna per i reati di cui agli articoli 86 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di almeno dieci anni e la decadenza automatica dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso in cui il candidato dichiara spontaneamente di aver ottenuto a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione oppure di aver usato violenza o minaccia agli stessi fini, non è sottoposto alle pene detentive previste rispettivamente dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ma solo alle pene accessorie di cui al comma 1.

24. 023.

Pecoraro Scanio, Boato, Giuliari.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. Le pene previste per i reati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aumentate da 2 a 4 anni.

24. 09.

Pecoraro Scanio, Boato, Giuliari.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Responsabilità in solido).

1. I partiti politici e ogni movimento o associazione che indichino candidati, partecipando alle elezioni, sono responsabili, in solido con gli eletti di loro indicazione, o comunque, agli stessi ricollegabili politicamente, per i danni che costoro provochino agli enti, a cittadini o a terzi, a seguito di abusi o illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni e attività nella carica occupata a seguito della loro elezione.

24. 01.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

ART. 25

(Controllo di legittimità).

1. Un organo della regione, costituito da due magistrati della Corte dei conti, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte d'appello nel cui distretto rientra il capoluogo della regione, esercita, ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni, delle relative aziende, delle unità sanitarie locali e degli altri enti locali.

ART. 26.

1. Sono abrogate tutte le norme sui controlli degli enti previsti dall'articolo 25, incompatibili con la presente legge.

24. 02.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marrenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Apertura dei seggi).

1. I seggi per le elezioni comunali e provinciali e regionali si aprono alle ore 7.00 della domenica e si chiudono alle ore 22.00 dello stesso giorno.

24. 04.

Tatarella, Nania, Tassi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Scrutinio elettronico).

1. È autorizzato il Governo ad emanare norme per la lettura e lo scrutinio elettronico delle schede elettorali.

24. 05.

Tatarella, Nania, Tassi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Divieto di pubblicità).

1. È fatto divieto ai comuni e alle province di pubblicare inserzioni a pagamento in favore della propria attività.

24. 06.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. Gli avvisi d'asta, di concorso e di gara pubblica e qualsiasi tipo di inserzione a pagamento non possono essere pubblicati sui giornali di proprietà o parziale dei partiti.

24. 07.

Tatarella, Nania, Tassi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Azione popolare).

1. Al cittadino elettore è riconosciuta l'azione popolare di impugnativa davanti alla giustizia amministrativa e alle sezioni di controllo delle delibere comunali a tutela degli interessi generali della città.

24. 08.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

ART. 24-bis.

(Indennità ai sindaci, ai presidenti delle province, agli assessori, ai consiglieri comunali e provinciali).

1. Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti previ-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1993

sti per ciascuna classe di comuni dalla seguente tabella:

comuni fino a 3.000 abitanti, lire 600.000;

da 3.001 a 5.000, lire 800.000;

da 5.001 a 30.000, lire 1.000.000;

da 30.001 a 50.000, lire 1.200.000;

da 50.001 a 100.000, lire 1.400.000;

da 100.001 a 250.000, lire 1.700.000;

da 250.001 a 500.000, lire 1.900.000;

oltre 500.000 abitanti, lire 2.400.000.

2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

3. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

4. Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. I limiti di cui al comma 4 sono triplicati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che svolgono attività lavorativa non dipendente, con l'aggiunta del 50 per cento dell'importo globale, a titolo di indennità integrativa speciale, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

6. Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti previsti dalla seguente tabella:

province con popolazione fino a 250.000 abitanti, lire 1.400.000;

da 250.001 a 500.000, lire 1.700.000;

da 500.001 a 2.000.000, lire 2.000.000;

oltre 1.000.000, lire 2.400.000.

7. Per gli assessori valgono le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

8. I limiti di cui ai precedenti commi sono triplicati per i presidenti delle province e raddoppiati per gli amministratori provinciali che svolgono attività lavorativa non dipendente.

ART. 24-ter.

1. L'indennità di presenza di cui alla legge n. 816 del 1985 da erogare ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione di ogni seduta dei consigli e per non più di una seduta giornaliera, nonché per la partecipazione effettiva alle sedute delle commissioni, viene maggiorata di un importo pari al 50 per cento dell'indennità stessa.

2. Le nuove indennità del presente articolo saranno corrisposte dalla data di insediamento degli organi eletti secondo il sistema previsto dalla presente legge.

24. 033 (ex 15. 07).

Di Mauro, Scavone.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 24. 034.

Sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

0. 24. 034. 1 (ex 0. 15. 01. 1).

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 24. 034. 2. (ex. 0. 15. 01. 2).

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che disciplini la materia dell'indennità di carica per gli amministratori locali.

24. 034 (ex 15. 01).

La Ganga, Landi, Capria, Labriola, Lauricella, Tognoli, Savino.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Ai sindaci, ai presidenti della provincia, agli assessori spetta una indennità di carica, differenziata per le varie categorie di comuni e per le province, che verrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

2. L'indennità di carica per sindaco non può essere inferiore al 20 per cento dell'indennità parlamentare spettante ai deputati. Nei comuni superiori ai 500 mila abitanti e nelle province l'indennità di carica di sindaco e di presidente della provincia è pari all'indennità dei parlamentari.

24. 035 (ex 15. 03).

Piscitello.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 ed al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole

« entro i limiti », sono aggiunte le seguenti « , moltiplicati per tre ».

24. 036 (ex 15. 08).

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816;

a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B della predetta legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1991, sono raddoppiati;

b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della predetta legge n. 816 del 1985 sono aumentate del 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri.

24. 028.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati

nati all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, adeguandoli agli aumenti degli indici ISTAT, e sono liquidati d'ufficio dal segretario comunale o provinciale alla scadenza di ogni mese ».

24. 037 (ex 11. 10).

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 014

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. La scadenza del mandato per tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel 1990 e anni seguenti e attualmente in carica, viene fissata nella primavera del 1994.

2. Per le amministrazioni rinnovate nel corso del 1993 con la nuova normativa, la durata del mandato non sarà di quattro anni, come stabilito dalla presente legge, ma coinciderà con la scadenza di tutte quelle che verranno rinnovate, in base al comma 1, nel 1994, al fine di accorparle in un'unica scadenza nel 1998.

0. 24. 029. 1.

Novelli, Enzo Bianco, La Ganga, Riggio.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-30 giugno 1993, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991.

24. 029.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. In occasione delle prime elezioni effettuate in ciascun comune in applicazione della presente legge sono ridotte al 50 per cento le sottoscrizioni richieste ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.

24. 030.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali).

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

24. 014.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati gli articoli 2, comma primo, 4, 5, 11, 12, 28, commi primo e secondo; 29, 32, commi primo e sesto; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, comma secondo; 64, comma secondo, numero 3 e comma terzo; 65, 72, commi quinto, sesto e settimo; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 19, 23, commi dal quarto all'ottavo della legge 8 marzo 1951, n. 122.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 7 giugno 1991, n. 182.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa non preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. 031.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24. 032.

La Commissione.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 25.

(Referendum confermativo).

1. La presente legge è sottoposta a referendum popolare entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso in cui la presente legge sia abrogata con referendum popolare il Parlamento emana entro sei mesi una nuova normativa sulla materia recependo il

principio dell'elezione diretta del sindaco con scheda separata da quella utilizzata per il consiglio comunale e quello della non previsione di alcuna mozione di sfiducia.

24. 013.

Nania, Tatarella, Tassi.

ARTICOLI AGGIUNTIVI ACCANTONATI

17. 02 17.07

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono tenuti a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 20 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti.

17. 02.

Novelli, Piscitello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Attività ispettiva del consiglio e commissioni di indagine).

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente

all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

17. 07.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 08 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 2, sopprimere le parole: a maggioranza assoluta dei propri membri.

0. 17. 08. 1.

Tatarella.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

17. 08.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto l'impegno del Parlamento per le riforme istituzionali e la riforma delle autonomie locali;

visto il pericoloso aumento dei fenomeni di intolleranza, razzismo, xenofobia e violenza contro il diverso da sé;

visto le drammatiche condizioni di vita e di lavoro in cui versano gli immigrati nel nostro Paese che richiedono interventi urgenti, sul piano dello status giuridico, dei rapporti di lavoro, dell'assistenza sanitaria, della previdenza, della casa, della scuola;

visto che l'Italia sta sperimentando in questi anni, in termini nuovi e con grande rapidità, un fenomeno che in altri Paesi europei, si è distribuito su una e più generazioni: la formazione di una società multi-etnica, in cui il diritto all'auto-governo — se non vuole perdere di significato — deve essere riconosciuto agli abitanti (cioè ai residenti), a prescindere dalla nascita e dalla cittadinanza;

affermando la necessità di riconoscere il diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i residenti in un determinato status civitatis;

pur non sottovalutando l'intreccio profondo anche dal punto di vista culturale che oggi lega determinate funzioni dello Stato e determinati diritti e doveri dei singoli proprio al patto di cittadinanza e quindi ammettendo che, in questa fase storica, non è disponibile uno scardinamento radicale del nesso tra cittadinanza ed elettorato politico;

considerando realisticamente possibile proporre per i residenti non cittadini l'accesso all'elettorato attivo e passivo limitatamente alla dimensione locale, che anziché comportare una revisione del testo degli articoli 48 e 51 della Costituzione ne costituirebbe una integrazione;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1993

ritenendo, in particolare, che il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali si debba riconoscere a tutti i residenti in Italia da oltre tre anni, e che per l'esercizio del diritto si debba richiedere il possesso dei requisiti previsti dalle leggi italiane ad eccezione della cittadinanza;

impegna il Governo

ad assumere in tutte le sedi, anche in quella comunitaria, le opportune iniziative in tal senso.

(9/72/1)

D'Alema, Alfonsina Rinaldi, Recchia, Bassanini, Rebecchi, Vigneri, Anna Maria Serafini, Giuliari, Ingrao, Ciabbari.

La Camera,

in occasione della discussione del testo sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che contiene l'elencazione degli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale, è possibile distinguere fra atti normativi e di natura programmatica, atti finalizzati all'attuazione degli obiettivi programmati ed atti riferibili più alla funzione gestionale, propria dell'organo esecutivo, che a quella di programmazione ed indirizzo propria del consiglio;

nel caso di conflitto fra sindaco e consiglio, in relazione all'approvazione degli atti di cui all'articolo 32 citato, si arriverebbe comunque, nell'ipotesi prevista dal progetto di legge in discussione, alla cessazione dei due organi;

ciò avverrebbe tanto se il conflitto sfociasse in una mozione di sfiducia,

quanto se il conflitto portasse alle dimissioni del sindaco;

tale sistema pare indebolire l'organo assembleare sotto il duplice aspetto che fa dipendere lo scioglimento del consiglio dalla sola volontà del sindaco e che trasforma la mozione di sfiducia in una vera e propria deliberazione di autoscioglimento;

sarebbe invece opportuno che si evitassero condizionamenti per il consiglio da parte del sindaco, per quanto riguarda la fondamentale attività di programmazione e di indirizzo, ed allo stesso tempo sarebbe opportuno predisporre i meccanismi attraverso i quali evitare che l'ostruzionismo del consiglio paralizzi l'attività dell'esecutivo;

impegna il Governo

a riferire, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in Parlamento sull'attuazione della legge n. 142 del 1990 coordinata con quella attualmente in discussione, con particolare riferimento alle predette ipotesi di conflitto fra sindaco ed organo esecutivo e consiglio comunale.

(9/72/2)

Giuliari.

La Camera,

considerando la complessità delle norme contenute nella nuova legge elettorale,

impegna il Governo

a predisporre prima della prossima consultazione elettorale con il nuovo sistema un apposito opuscolo illustrativo delle innovazioni apportate al fine di consentire la maggiore regolarità della consultazione stessa.

(9/72/3)

Maceratini.

La Camera,
considerando la complessità delle norme contenute nella nuova legge elettorale,

impegna il Governo

a far conoscere agli elettori attraverso le televisioni pubbliche e private il nuovo tipo di scheda elettorale per prevenire la possibilità di errori e di dichiarazioni di nullità del voto.

(9/72/4)

Abbatangelo.

La Camera,
considerando la complessità delle norme contenute nella nuova legge elettorale,

impegna il Governo

a dare la massima diffusione, attraverso televisioni sia pubbliche che private, alle innovazioni al fine di agevolare gli elettori nella espressione del loro voto.

(9/72/5)

Gasparri.

La Camera,
approvando il testo delle nuove norme elettorali amministrative,

impegna il Governo

ad emanare quanto prima disposizioni per agevolare al massimo la partecipazione di cittadini italiani all'estero alle consultazioni elettorali.

(9/72/6)

Tremaglia.

La Camera,
di fronte alle ampie modificazioni contenute nella nuova legge elettorale rispetto alla vigente normativa,

impegna il Governo

affinché nelle provincie e nei comuni prima della prossima consultazione siano indetti appositi corsi da parte di qualificati funzionari dello Stato per aggiornare i presidenti di seggio e gli scrutatori.

(9/72/7)

Tassi.

La Camera,
di fronte allo sviluppo della tecnica, ai positivi risultati conseguiti in altri Stati,

invita il Governo

ad introdurre per tutte le consultazioni elettorali sistemi computerizzati in modo da dare le massime garanzie di segretezza e di rapidità nella elaborazione dei dati.

(9/72/8)

Butti.

La Camera,
constatando che negli articoli in cui si precisa che i nomi dei candidati debbano essere stampati con il « nome e cognome », al fine di evitare contestazioni,

impegna il Governo

affinché sulle schede elettorali i candidati siano indicati con il cognome cui fa seguito il nome di battesimo.

(9/72/9)

Buontempo.

La Camera,
di fronte alle norme poste per la *par conditio* dei candidati nella propaganda televisiva,

impegna il Governo

ad individuare l'ente, ufficio o altro, cui compete il controllo sulla corrispondenza

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1993

alle esigenze di completezza e d'imparzialità delle apparizioni in video di un candidato nelle trasmissioni d'intrattenimento e sportive, e con quali conseguenze.

(9/72/10)

Rositani.

La Camera,

di fronte alle norme poste per la *par conditio* dei candidati nella propaganda televisiva,

invita il Governo

a precisare se nelle trasmissioni di « intrattenimento » rientri o meno un candidato che, autore di un libro, lo presenta al pubblico.

(9/72/11)

Poli Bortone.

La Camera,

di fronte al silenzio della nuova legge elettorale,

invita il Governo

a chiarire quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati con un numero di firme superiore o inferiore ai limiti previsti.

(9/72/12)

Marenco.

La Camera,

di fronte al silenzio della nuova legge elettorale,

invita il Governo

a chiarire le conseguenze del collegamento della candidatura a sindaco con una lista di candidati a consigliere comu-

nale dove il numero dei candidati sia superiore o inferiore ai limiti fissati.

(9/72/13)

Conti.

La Camera,

considerando che nella nuova legge elettorale si parla di « dichiarazioni convergenti »,

invita il Governo

a chiarire se nel termine « convergenti » debba ricercarsi il concetto di approssimatività, in quanto la convergenza non sempre raggiunge l'identico punto, oppure il concetto di « identità » come sembra essere richiesto dal testo delle norme.

(9/72/14)

Parlato.

La Camera,

di fronte alle innovazioni introdotte con il provvedimento in esame,

invita il Governo

a precisare che nessuna modifica, limitazione od altro deve intendersi apportata alle norme attualmente in vigore per quanto concerne l'eleggibilità e le incompatibilità dei candidati.

(9/72/15)

Cellai.

La Camera,

di fronte alle ampie modificazioni contenute nella nuova legge elettorale, rispetto alla vigente normativa,

impegna il Governo

a precisare quali norme attualmente in vigore debbono intendersi abrogate o superate al fine di evitare l'insorgere di un possibile contenzioso.

(9/72/16)

Matteoli.

La Camera,

rilevato che nei prossimi mesi, la regione Friuli-Venezia Giulia rinnoverà il suo Consiglio e che dovrà essere, fra l'altro, rieletto il Consiglio provinciale di Trieste;

preso atto che la quasi totalità dei gruppi del disciolto Consiglio provinciale di Trieste hanno chiesto formalmente al Commissario del Governo di intervenire per far coincidere le elezioni provinciali con le elezioni regionali;

impegna il Governo

ad accorpate in una medesima data le elezioni regionali ed amministrative nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

(9/72/17)

Gerardo Bianco, D'Alema, La Ganga, Formentini, Caprili, Tatarella, Battistuzzi, Galasso.

La Camera,

considerato che è in fase di conclusione l'iter parlamentare della legge per « elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

considerato che in numerosi comuni e in alcune province si dovranno rinnovare a partire dalle prossime settimane i rispettivi organi amministrativi;

invita il Governo

ad emanare un provvedimento al fine di concentrare su tutto il territorio nazionale le operazioni di voto in una sola giornata, nella tarda primavera prossima, al fine di poter applicare le nuove norme elettorali in via di approvazione dal Parlamento.

(9/72/18)

Novelli, Gerardo Bianco, La Ganga, Ferri, Di Pietro, Enzo Bianco, Battistuzzi, Segni.

La Camera,

in occasione della discussione delle proposte di legge 72 ed abbinate sull'elezione diretta del sindaco premesso che nel nostro paese esistono oltre 8.000 comuni, in molti dei quali l'esiguità del numero di abitanti o la ridotta estensione territoriale, oltre che la contiguità con comuni di grandi dimensioni, o altre ragioni geografiche e socio-economiche, non sembrano giustificare l'esistenza di singole amministrazioni;

le regioni avrebbero dovuto predisporre, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, da aggiornare ogni cinque anni, che tenesse conto anche delle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, entro trenta giorni, sull'attuazione dei capi IV e VIII della legge n. 142 del 1990, in particolare, sui programmi di modifica delle circoscrizioni comunali predisposti dalle regioni, nonché sulle unioni di comuni che si siano costituite per l'esercizio di più funzioni o servizi e sulle altre forme di cooperazione fra enti territoriali.

(9/72/19)

Boato, Giuliani, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Turroni, Scalia.

La Camera,

visto lo schema di disegno di legge contenente « Norme per l'introduzione dello scrutinio elettronico nelle consultazioni elettorali », presentato dal Governo nel corso della X legislatura,

sollecita il Governo

a presentare analogo disegno di legge al fine di garantire modernità, rapidità e trasparenza negli scrutini elettorali.

(9/72/20)

La Ganga, Ferri, Novelli, Enzo Bianco, Battistuzzi, Alfonsina Rinaldi, Gerardo Bianco.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
19 DICEMBRE 1992, N. 490, RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO IN
FAVORE DEI CONSORZI PER L'ESPORTAZIONE FRA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (2058)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari, di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme non impegnate entro il 1992, a valere sullo stanziamento di detto anno, possono dare luogo ad impegni di spesa assumibili nell'anno 1993.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I contributi dello Stato e degli altri enti pubblici corrisposti in conto esercizio ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, non sono soggetti alle ritenute d'acconto previste dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1. 01.

Ferrari Marte.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'opportunità di garantire alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, ed artigiane un flusso di contributi che assicuri la capacità e la continuità delle esportazioni,

valutato che la legge 21 febbraio 1989, n. 83, interviene a sostegno dei consorzi per le esportazioni fra le piccole imprese;

tenute presenti le difficoltà che in questo momento incontra il settore produttivo, specie per quanto riguarda la competitività e l'impatto con i paesi esteri ed emergenti,

impegna il Governo

affinché, attraverso idonee proposte legislative, i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici corrisposti in conto

esercizio ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, non siano assoggettati alle ritenute d'acconto previste dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(9/2058/1)

Ferrari Marte, Aliverti, Ciabbarri.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoll
nella seduta del 27 gennaio 1993.**

Bargone, Bisagno, Bonsignore, Cafarelli, Carlo Casini, Francesco Colucci, Raffaele Costa, D'Amato, d'Aquino, de Luca, Ebner, Fava, Ferrauto, Fiori, Foschi, Luigi Grillo, Lattanzio, Matulli, Michelini, Pisicchio, Sacconi, Sorice, Spini, Violante, Zarro.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Bargone, Bisagno, Bonsignore, Cafarelli, Giorgio Carta, Carlo Casini, Francesco Colucci, Raffaele Costa, D'Amato, de Luca, Ebner, Fava, Ferrauto, Fiori, Foschi, Iossa, Lattanzio, Malvestio, Matulli, Michelini, Piermartini, Sacconi, Sorice, Spini, Violante, Zarro.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 gennaio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAVERI: « Esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali da parte dei cittadini residenti nella regione Valle d'Aosta » (2172);

ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (2173).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato
di una proposta di legge.**

In data 26 gennaio 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 429. — Senatori COVI ed altri: « Norme in materia di abusiva riprodu-

zione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 » (approvata dal Senato) (2171).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro
di proposte di legge.**

Il deputato Armellin ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464).

Il deputato Bossi ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

BOSSI ed altri: « Revisione dei poteri del pubblico ministero » (2003).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Rita Levi Montalcini a presidente dell'istituto dell'Enciclopedia italiana.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Comunicazione
di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Annunzio di una mozione, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.